

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 18-02-1977
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 17
del 18 febbraio 1977

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La presente legge detta la disciplina per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

Sono soggetti alle disposizioni della presente legge tutti i terreni, purchè compresi nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, di cui al successivo articolo 2, fatta eccezione per:

- a) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose ed a lavorazioni annuali;
- b) i centri abitati;
- c) le zone industriali.

ARTICOLO 2

Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio forestale, l'Amministrazione regionale predispone il << Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi >>.

Il Piano è articolato per aree territoriali omogenee e deve prevedere:

- gli indici di pericolosità degli incendi boschivi;
- i divieti e le prescrizioni;
- l'indicazione della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
- l'indicazione dei dispositivi di prevenzione ed intervento;
- l'organizzazione del servizio antincendio;
- le norme per la rilevazione dei sinistri.

Al Piano è allegato un programma organico di ricostituzione del patrimonio forestale già percorso dal fuoco.

ARTICOLO 3

Il Piano viene approvato - entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge - con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, d'intesa con l'Assessore regionale alla pianificazione e bilancio, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati non compresi nelle medesime.

Gli Enti predetti possono formulare eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di Piano.

Trascorso inutilmente tale termine, il progetto di Piano si dà per accettato.

Il Piano ha la durata di anni cinque ed alla scadenza

verrà sottoposto a revisione, con le modalità previste ai commi precedenti.

Il Piano può essere oggetto di revisioni straordinarie prima della scadenza predetta e con le medesime modalità, in occasione di eventi di eccezionale gravità.

Al fine del coordinamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, il Piano approvato viene comunicato al ministero dell'agricoltura e foreste.

ARTICOLO 4

Ai fini dell'attuazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale, si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) l'adozione di tecniche e di specie forestali atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

c) la formazione di viali tagliafuoco e la costruzione di piste e sentieri per l'accesso e l'attraversamento delle zone boscate, nonché il loro miglioramento e manutenzione;

d) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché le pompe, i motori e gli impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

e) l'impiego di prodotti chimici per l'estinzione degli incendi;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di osservazione, segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto e d'intervento;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) l'addestramento e l'impiego, in economia, di squadre antincendio;

m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel Piano di cui all'articolo 2 della presente legge;

n) la formazione di squadre di volontari a cui l'Amministrazione regionale potrà fornire le attrezzature necessarie all'opera di spegnimento e contributi per la loro costituzione ed addestramento;

o) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonché l'equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

p) ogni iniziativa rivolta alla educazione e pubblicizzazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

q) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo e l'impiego di imprese specializzate.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel Piano di cui all'articolo 2, sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata all'acquisto di attrezzature speciali nonché il noleggio ovvero all'affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con enti pubblici

o privati.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di opere di prevenzione e per l'acquisto di mezzi e attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), e m) dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, qualora non siano previsti nel Piano regionale antincendi.

ARTICOLO 5

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel Piano di cui all'articolo 2 della presente legge, si provvederà ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, nonché con fondi regionali.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire, a norma del comma precedente, nonché per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi, di cui al precedente articolo 4, e per le operazioni di estinzione, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai proprietari e non spetta agli stessi alcuna indennità.

ARTICOLO 6

Nelle aree boscate, comprese nel Piano di cui all'articolo 2 della presente legge e danneggiate o distrutte dal fuoco, è vietato, per un periodo non inferiore a 20 anni, l'insediamento di costruzione di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti.

Tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'evento predetto.

ARTICOLO 7

Lo stato di grave pericolosità ed i divieti relativi sono resi noti per i terreni compresi nel Piano, di cui all'articolo 2 della presente legge, annualmente o per periodi di tempo più brevi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, primo, secondo e terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

ARTICOLO 8

Al Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di prevenzione ed estinzione degli incendi, ai sensi e per gli effetti della presente legge e dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

A tale organo è demandato, altresì, di predisporre gli studi e le indagini, nonché l'attività di propaganda, in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

ARTICOLO 9

Le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonché la ripartizione delle competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale, saranno oggetto di apposita normativa, da emanarsi, entro

sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 46 dello Statuto speciale di autonomia.

ARTICOLO 10

Al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, è istituito in ogni Comune della Regione l' elenco dei volontari antincendio al quale può iscriversi qualsiasi cittadino, uomo o donna, ivi residente senza vincoli o condizioni particolari.

Per le stesse finalità è favorita la costituzione di associazioni volontarie che, se regolarmente costituite con proprio statuto, potranno fruire dei mezzi e dei contributi di cui alla lettera n) del precedente articolo 4.

La Giunta regionale impartirà ai Comuni le direttive per la tenuta e l' aggiornamento dell' elenco di cui al primo comma soprattutto per consentire la formazione e l' efficienza delle squadre operative le quali, se non costituite in associazioni, fruiranno dei mezzi e dei contributi di cui alla richiamata lettera n) del ripetuto articolo 4, tramite le Amministrazioni comunali.

ARTICOLO 11

Al personale forestale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi, spetta una indennità oraria di rischio secondo criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa si applicano, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, nonchè di quelle di salvataggio di persone o cose, le disposizioni relative agli infortuni sul lavoro, di cui al Titolo I del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale volontario impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi, viene corrisposto, oltre all' indennità di cui al primo comma del presente articolo, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai qualificati delle imprese edili ed affini.

ARTICOLO 12

Nel caso di violazione di quanto previsto all' articolo 6, primo comma, della presente legge, su proposta dell' autorità forestale competente per territorio, l' autorità giudiziaria dispone, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino entro sei mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o con il possessore.

Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti direttamente ed a spese dell' Amministrazione regionale, con diritto di rivalsa, ai sensi dell' articolo 25, ultimo comma, del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.

ARTICOLO 13

Nel caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 500.000.

Per le trasgressioni ai divieti di cui all' articolo 7 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 200.000.

ARTICOLO 14

Per l' accertamento ed il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio nonchè per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste al precedente articolo 13, si procede ai sensi degli articoli 4 della legge 4 ottobre 1967, n. 950 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I pagamenti delle somme predette saranno effettuati alla Regione anche a mezzo di conto corrente postale.

ARTICOLO 15

Rimangono, comunque, ferme le disposizioni degli articoli 24, 26, 54 e 135 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47, nonchè il disposto dell' articolo 11, secondo comma, della stessa legge.

ARTICOLO 16

Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 5 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977- 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 6199 con la denominazione: << Spese per la redazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi >>, e con lo stanziamento di lire 5 milioni per l' esercizio 1977.

ARTICOLO 17

Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 758.900.000, di cui lire 158.900.000 per l' esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977- 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 6200 con la denominazione: << Spese per l' attuazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 758.900.000 per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 158.900.000 per l' esercizio 1977.

ARTICOLO 18

Per le finalità previste dall' articolo 4, terzo comma, della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 70.400.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977- 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6353 con la denominazione: << Contributi per la realizzazione di opere di prevenzione e per l' acquisto di mezzi e attrezzature di cui alle lettere a), c), e), f), g), h) e m) dell' articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 47 >> e con lo stanziamento di lire 70.400.000 per l' esercizio 1977.

ARTICOLO 19

Per le finalità previste dall' articolo 5 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 46.900.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977- 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977, è istituito - al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 6201 con la denominazione: << Spese per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi >> e con lo stanziamento di lire 46.900.000 per l' esercizio 1977.

ARTICOLO 20

Gli oneri previsti dall' articolo 11, primo e terzo comma, della presente legge fanno carico al capitolo 6165 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità .

ARTICOLO 21

Per le finalità previste dall' articolo 11, terzo comma, della presente legge, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 18.800.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977- 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 6202 con la denominazione: << Compenso orario a persone impiegate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi >> e con lo stanziamento di lire 18.800.000 per l' esercizio 1977.

ARTICOLO 22

Per far fronte agli oneri previsti dal secondo comma del precedente articolo 12 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 10 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 6401 con la denominazione: << Spese anticipate dalla Regione, con diritto di rivalsa, per il ripristino dello stato dei luoghi,

ricadenti nelle zone boscate comprese nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, danneggiati o distrutti dal fuoco >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1977.

A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'articolo 12.

Di conseguenza nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito - al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 907 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni effettuate dalla Regione per il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone boscate comprese nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, danneggiati o distrutti dal fuoco >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1977.

ARTICOLO 23

All'onere complessivo di lire 900.000.000 previsto dai precedenti articoli 16, 17, 18, 19 e 21 si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977- 1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 5, partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

ARTICOLO 24

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 febbraio 1977.